



OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 4/2021

1. L'*AFFAIRE* PUIGDEMONT, TRA DIRITTO PENALE SPAGNOLO, DECISIONI NAZIONALI E GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. *Considerazioni introduttive*

Il caso di Carles Puigdemont i Casamajó, sul quale da qualche tempo era calato il silenzio, è tornato prepotentemente all'attenzione dei *media* e dei *social media* nella serata del 23 settembre 2021, quando l'*ex* presidente della Catalogna, attualmente parlamentare europeo, all'arrivo all'aeroporto di Alghero-Fertilia, in provincia di Sassari, con un volo Ryanair proveniente da Charleroi (Belgio), è stato identificato da due agenti in borghese della *Polaria*, nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, tramite la correlazione tra il codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) di quel volo ed il sistema d'informazione Schengen (SIS). Condotta all'ufficio di polizia dello scalo, Puigdemont è stato arrestato, in esecuzione del mandato d'arresto europeo (di seguito MAE), emesso nei suoi confronti, il 14 ottobre 2019, dal Tribunale Supremo spagnolo, organo giudiziario equivalente alla nostra Corte di Cassazione.

Puigdemont era diretto nella "*Barceloneta sarda*", così chiamata da quando, nella prima metà del XIV secolo, Alghero, che dal 1250 era dominio della famiglia genovese dei Doria, entrò a far parte della monarchia catalano-aragonese, dopo la battaglia di Porto Conte del 27 agosto 1353, in cui la flotta genovese, comandata dall'ammiraglio Grimaldi, fu sconfitta da quella catalano-aragonese e la città venne occupata. L'anno successivo, Re Pietro IV d'Aragona deportò verso il suo Regno l'originaria popolazione algherese, composta da sardi e genovesi, e ripopolò la città con propri sudditi catalanofoni.

Puigdemont era giunto nell'isola, invitato dal presidente della Regione Sardegna e dal sindaco di Alghero, per partecipare alla 33^{ma} edizione del festival "*Aplec Internacional, Mostra de Cultura Popular i Tradicional Catalana*", iniziativa dell'AdiFolk finalizzata a promuovere la cultura popolare catalana e quella del territorio ospite. È noto, infatti, che almeno la metà degli algheresi parla il catalano antico, tutelato dalla Costituzione e dalle leggi della Regione Sardegna in quanto lingua minoritaria. Puigdemont era stato anche invitato ad Oristano, come ospite della *Corona de Logu*, all'assemblea degli amministratori locali indipendentisti sardi.

Per una migliore comprensione dell'*Affaire*, che trova disciplina nel diritto spagnolo e in quello dell'Unione europea e sul quale si sono già pronunciati diversi giudici nazionali

(belgi, tedeschi, canadesi e, ora, pure italiani) oltre alla Corte di giustizia dell'Unione, nelle sue due articolazioni, è opportuno iniziare con un breve richiamo alla situazione politico-giuridica di Carles Puigdemont.

2. Il referendum in Catalogna, la giustizia spagnola persegue i separatisti e Puigdemont ripara in Belgio

Come ben noto, il politico catalano, già *alcalde* di Girona (2011-2016), fu tra i promotori del referendum sull'indipendenza della Catalogna, celebrato il 1° ottobre 2017, nonostante che il *Pleno* del Tribunale costituzionale, adito con ricorso d'urgenza dall'allora presidente del governo di Spagna, Mariano Rajoy Brey, all'unanimità, con *providencias* del 7 e 12 settembre, avesse deciso di sospendere la consultazione e le norme correlate, decisione, poi, definitivamente confermata dalla sentenza del Tribunale costituzionale n. 114/2017, del 17 ottobre 2017 ([ECLI:ES:TC:2017:114](#)).

Alla luce dei risultati del referendum – in cui l'89,4% dei votanti, che rappresentava però soltanto il 43% della popolazione, si espresse a favore del quesito “*¿ Quiere que Catalunya sea un Estado independiente con forma de república?*” - il successivo 10 ottobre 2017, dinanzi al Parlamento catalano, Puigdemont dichiarò unilateralmente l'indipendenza della Catalogna, ritenendo costituita “*la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social*”; chiedendo, nel contempo, all'Assemblea di sospendere gli effetti della dichiarazione per alcune settimane, in modo da poter ricercare un accordo con il governo di Madrid. (v. A. MANGAS MARTIN, *Vertigo de España*, in *El Mundo*, 11 ottobre 2017, p. 10 e, in versione ampliata, con il titolo [Independencia de Cataluña. vértigo de España](#), sul sito dell'A.; S. MUÑOZ MACHADO, [¿Cataluña independiente?](#) in *El Mundo*, 11 ottobre 2017; S. CECCANTI, [Spagna/Catalogna: nessun futuro se viene meno la memoria](#), in *Forum DPCE Online-Catalogna*, 16 ottobre 2017).

Si arrivò così al 27 ottobre, giorno in cui Puigdemont, considerando ormai efficace la dichiarazione di indipendenza, proclamò la nascita della Repubblica Catalana (A. MASTROMARINO, [La dichiarazione d'indipendenza della Catalogna](#), in *AIC Osservatorio costituzionale*, 2017, n. 3, pp. 1-13). Il giorno dopo, Rajoy, a seguito del voto favorevole del Senato, in applicazione dell'art. 155 della Costituzione - impiegato per la prima volta nella storia costituzionale spagnola - destituì Puigdemont e l'intero governo della *Generalitat*, sciolse il Parlamento autonomico, convocò nuove elezioni e commissariò la Catalogna (su queste vicende v., B. CARAVITA, [Il presidente destituito più vicino all'arresto. Catalogna nelle mani della vice di Rajoy](#), in *Il Messaggero*, 29 ottobre 2017; L. FROSINA, [Referendum, autodeterminació y transitorietat jurídica. La sfida delle istituzioni catalane alla “indissolubile unità della nazione spagnola](#), in *Nomos*, 2017, n. 2, pp. 1-18; ID., [La deriva della Catalogna verso la secessione unilaterale e l'applicazione dell'art. 155 Cost.](#), *ivi*, 2017, n. 3, pp. 1-20; inoltre, sulla nascita del nazionalismo catalano e lo sviluppo dell'*estado autonómico*, v., da ultimo, O. GARCÍA AGUSTÍN (ed.), *Catalan Independence and the Crisis of Sovereignty*, Cham, 2021 nonché, nella recente dottrina italiana, A. DI MARTINO, [Il conflitto costituzionale sulla Catalogna: origini, svolgimento, prospettive](#), in *Costituzionalismo.it*, 2018, n. 1, pp. 49-107).

Il 28 ottobre 2007, il Procuratore generale spagnolo, José Manuel Maza Martín, accusò Puigdemont e gli altri *leader* catalanisti dei reati di ribellione (art. 472 c.p.), sedizione (artt. 544-545 c. p.) e malversazione (*malversación de caudales públicos*) (art. 432 c.p., in combinato disposto con l'art. 252 c.p.), quest'ultimo per aver utilizzato, nell'organizzazione del referendum, fondi pubblici, stimati in 1,6 milioni di euro.

Il 2 novembre 2017, la giudice Carmen Lamela Díaz emise nei confronti di Puigdemont il primo MAE (v. per il suo fondamento giuridico la [decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI](#), del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, *GUUE* L 190 del 18 luglio 2002, pp. 1-20, adottata a norma dell'allora titolo VI (c.d. terzo pilastro) del TUE, come modificato dal trattato di Amsterdam del 1997, su cui, in relazione al caso in esame, v., S. TOP, [The European Arrest Warrant against Puigdemont: a feeling of déjà vu?](#) in *EJIL:Talk*, 3 novembre 2017; P. RIVERA RODRÍGUEZ, [La influencia del caso Puigdemont en la cooperación judicial penal europea](#), Madrid, 2019).

Per sottrarsi all'arresto, Puigdemont, lo stesso giorno, riparò in Belgio, definendosi in "esilio volontario" e iniziò a risiedere – per la giustizia spagnola da latitante – prima a Bruxelles, poi a Ottignies-Louvain-la-Neuve, in seguito a Oostkamp e, da ultimo, a Waterloo. Qui, presso la sua abitazione, non a caso denominata *Casa de la República*, ha stabilito la sede dell'associazione privata *Consell per la República*, avente come oggetto sociale il sostegno all'indipendenza della Catalogna. Probabilmente Puigdemont scelse di stabilirsi in Belgio sia per l'appoggio politico che avrebbe potuto ricevere dai nazionalisti fiamminghi del partito indipendentista N-VA sia per il ricordo delle decisioni belghe degli anni '90 relative al diniego dell'extradizione in Spagna dei coniugi baschi Raquel García Arranz e Luis Moreno Ramajo, presunti militanti dell'ETA e per l'idea – avanzata in quei giorni sui *media*, ma da lui seccamente smentita – concernente l'intenzione di chiedere l'asilo (v., al riguardo, H. LABAYLE, B. NASCIBENE, [Refuge ou asile? La situation de Carles Puigdemont en Belgique au regard du droit de l'Union européenne](#), in *eurojus*, 2 novembre 2017).

La giustizia spagnola, intanto, faceva il suo corso. Il 21 marzo 2018, Puigdemont fu destinatario di un secondo MAE, in cui non figurava più il reato di ribellione (fattispecie sulla quale v. N. GARCÍA RIVAS, *Rebelión (Delito de)*, in *Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad*, 2020, n. 18, pp. 285- 310). Infatti, ne apparve subito la inapplicabilità ai separatisti catalani. Lo rilevò pure Diego López Garrido, il costituzionalista ed *ex* parlamentare di *Izquierda Unida*, che, nella riforma del codice penale del 1995, aveva redatto l'art. 472 c.p. - disposizione già presente, peraltro, fin dal codice penale del 1822 - pensando, probabilmente, al c.d. *golpe* Tejero del 1981 (D. LÓPEZ GARRIDO, [La sentencia de la no rebelión](#), in *El Confidencial*, 16 ottobre 2019). Puigdemont, il 9 luglio, fu dichiarato contumace ed il procedimento penale a suo carico venne sospeso, per il divieto di processi penali *in absentia*.

Il procedimento davanti al Tribunale supremo proseguì, invece, per altri nove separatisti catalani detenuti nelle carceri spagnole. Si tratta dell'*ex* vicepresidente Oriol Junqueras i Vies, gli *ex* consiglieri Raül Romeva i Rueda, Joaquim Forn i Chiariello, Jordi Turull i Negre, Josep Rull i Andreu, Dolors Bassa i Coll, la *ex* presidente del Parlamento, Maria Carme Forcadell i Lluís, nonché Jordi Sànchez i Picanyol e Jordi Cuixart i Navarro, rispettivamente, *ex* presidenti della *Assemblea Nacional Catalana* e dell'associazione *Òmnium Cultural*. Tre altri indipendentisti (gli *ex* consiglieri Santiago "Santi" Vila i Vicente, Carles Mundó i Blanch e Meritxell Borràs i Solé), invece, affrontarono il processo in libertà. Il giudizio iniziò il 12 febbraio 2019 e si concluse il 14 ottobre dello stesso anno. I primi nove indipendentisti furono condannati per il reato di sedizione a pene detentive dai 9 ai 13 anni, mentre i tre restanti furono condannati solo per disobbedienza. Per tutti è stata dichiarata l'interdizione dai pubblici uffici (sulla pronuncia cfr. L. FROSINA, [Il conflitto catalano tra giustizia e politica. Prime osservazioni sulla sentenza del Tribunale Supremo sul cd. Procès](#), in *Federalismi.it*, 30 ottobre 2019, n. 20, pp. 1-17; L. ROMANÒ, [I delitti di sedizione e ribellione nella sentenza 459/2019 del Tribunal Supremo nel cd. procés de independència catalán](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 2019, pp. 211-232).

Per i menzionati condannati, il 22 giugno 2021, è intervenuto un indulto parziale, con mantenimento dell'interdizione dai pubblici uffici. L'indulto è stato criticato nei *media* e nell'opinione pubblica. Vale la pena di ricordare, altresì, che nel parere al governo, obbligatorio ma non vincolante, sei giudici della seconda sezione del Tribunale Supremo, che condannarono gli indipendentisti (il settimo, nel frattempo, è andato a riposo), all'unanimità si sono opposti all'indulto, ritenendolo “*una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal*”. Tuttavia, il presidente del governo ha promosso e sostenuto questo provvedimento di indulgenza nell'ottica di una riconciliazione tra Madrid e la Regione catalana in uno “*espíritu constitucional de concordia*” (P. SÁNCHEZ, *El espíritu constitucional*, in *El País*, 23 giugno 2021), nonostante avesse contro la maggioranza degli spagnoli e tutta l'opposizione di centro e di destra. Tra l'altro, due partiti politici, *Ciudadanos* e *Vox*, hanno proposto ricorso contro gli indulti davanti al Tribunale Supremo.

Tornando a Puigdemont, il politico catalano è stato oggetto di un terzo (e finora ultimo) MAE, che risale al 14 ottobre 2019, quando la Seconda Sezione del Tribunale Supremo ordinò di emettere nei suoi confronti “ai fini dell'idoneo svolgimento del procedimento penale [...]: un mandato d'arresto nazionale, un mandato d'arresto europeo e un mandato d'arresto internazionale ai fini dell'extradizione”.

Avverto che, nell'analisi dell'*Affaire* davanti alle giurisdizioni nazionali e sovranazionali, non procederò secondo un criterio meramente cronologico, che nella specie non favorirebbe la comprensione della vicenda, particolarmente complessa, ma seguirò, piuttosto, un metodo di carattere sostanzialmente geografico.

3. Puigdemont davanti alla giustizia belga

Avendo appreso di essere destinatario del primo MAE, emesso il 3 novembre 2017, due giorni dopo Puigdemont si consegnò alla polizia belga, che lo lasciò in libertà. Tuttavia, il 14 novembre, il *Parquet* belga chiese l'esecuzione del MAE. L'udienza in merito all'eventuale arresto, in previsione della consegna alla Spagna, venne fissata davanti al Tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, in camera di consiglio e a porte chiuse, dapprima per il 17 novembre, poi per il 4 dicembre, infine aggiornata al 14 dicembre, in modo da consentire alla giustizia belga di ottenere ulteriori informazioni da quella spagnola. Il 17 novembre, al termine di una lunga giornata di audizioni, Puigdemont e gli altri politici catalani furono rimessi in libertà, ma con il divieto di lasciare il territorio belga e con il duplice obbligo di avere un domicilio fisso nonché di presentarsi “personalmente” ad ogni convocazione del *Parquet* o della Polizia. L'udienza per la decisione sulla consegna non ebbe però mai luogo, poiché, alla vigilia, il giudice istruttore del Tribunale Supremo, Pablo Llarena Conde, revocò il MAE e il mandato internazionale, mantenendo soltanto il mandato spagnolo (P. RIVERA RODRÍGUEZ, *La influencia del caso Puigdemont en la cooperación judicial penal europea*, cit., pp. 24-27).

In effetti, era apparso subito evidente che, nel diritto belga, non vi fosse una categoria di reato analoga a quella della ribellione del diritto spagnolo, con la conseguenza che il giudice di Bruxelles avrebbe potuto decidere di consegnare Puigdemont, limitando i reati per i quali il medesimo avrebbe potuto essere processato in Spagna. Prendendo atto della revoca del MAE, due settimane dopo, la giustizia belga annullò la procedura di consegna alla Spagna, che, però, fu riattivata nel 2018.

Il 18 ottobre 2019 Puigdemont fu esaminato nuovamente dal tribunale di Bruxelles. Questa volta il (secondo) MAE emesso dal Tribunale Supremo non comprendeva più il reato

di ribellione ma solo la sedizione e la malversazione. Puigdemont si era presentato alla polizia il giorno precedente ed era stato arrestato. Tuttavia, il giudice decise che potesse essere rimesso in libertà, disponendo soltanto che restasse reperibile e non lasciasse il Paese. Una nuova udienza in questo procedimento ebbe luogo a fine dicembre 2019. Il tribunale, tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di giustizia (Grande Sezione), il 19 dicembre 2019, nella causa C-502/19, in cui è stata riconosciuta l'immunità parlamentare a Oriol Junqueras - già vicepresidente della Catalogna, detenuto in carcere in Spagna, sebbene eletto al Parlamento europeo nel 2019 come Puigdemont - decise che il procedimento dovesse essere sospeso fino alla pronuncia dei giudici di Lussemburgo e che pure la procedura concernente Puigdemont, anch'esso deputato europeo ma non presente in Spagna, dovesse essere sospesa (I. SANTAMARIA, [El juez Llarena insiste e insta a Italia a entregar de inmediato a Puigdemont](#), in *noticias de Álava*, 1° ottobre 2021).

4. Puigdemont davanti alla giustizia tedesca e le conseguenze in Canada della pronuncia dello Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Il 23 marzo 2018 la Spagna emise un secondo MAE (v. H. LABAYLE, *L'affaire Puigdemont et le mandat d'arrêt européen: chronique d'une faillite annoncée*, in *Revue des Affaires européennes*, 2018, pp. 417-429). Due giorni dopo, Puigdemont fu arrestato a Schuby, nel Land Schleswig-Holstein, al confine con la Danimarca, attraversato in auto mentre tornava da una conferenza ad Helsinki ed era diretto a Bruxelles. Fu tradotto nel penitenziario di Neumünster, dove restò dal 25 marzo al 6 aprile, giorno in cui, pagando una cauzione di 75.000 euro, fu rilasciato, con obbligo di firma.

La prima sezione dello *Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht*, il 5 aprile 2018, decise di convalidare l'arresto, pur sospendendo l'applicazione della misura detentiva. Tuttavia, il 22 maggio successivo, pronunciandosi sull'esecuzione del MAE, respinse la richiesta di consegna basata sul reato di ribellione e sedizione, perché, in relazione al principio della doppia incriminazione, le assimilabili categorie di reato dell'ordinamento germanico presuppongono la presenza di atti di violenza, insussistenti nel reato di cui è accusato Puigdemont. Con riguardo, invece, all'accusa di malversazione, il 12 luglio 2018, il tribunale, dopo aver richiesto ulteriori informazioni al giudice spagnolo, accolse la richiesta di consegna.

A questo punto, il giudice istruttore del Tribunale Supremo, Pablo Llarena, ritirò il secondo MAE, analogamente a quanto fatto con il Belgio, non essendo interessato ad un processo "dimezzato", limitato ad un reato minore e, contemporaneamente, ritirò i MAE emessi nei confronti di altri cinque dirigenti catalani, che erano riparati, rispettivamente, in Belgio, Svizzera ed in Scozia. Puigdemont riacquistò, quindi, piena libertà di movimento, salvo che in Spagna, dove resta vigente il mandato di cattura nazionale (sulla vicenda in Germania v. S. BRAUM, [The Carles Puigdemont Case: Europe's Criminal Law in the Crisis of Confidence](#), in *German Law Journal*, 2018, pp. 1349-1358; L. FOFFANI, *Il caso Puigdemont: la "prova del fuoco" del mandato d'arresto europeo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, fasc. 7-8, pp. 237-241; P. RIVERA RODRÍGUEZ, [La influencia del caso Puigdemont en la cooperación judicial penal europea](#), cit., pp. 28-33; D. SARMIENTO, [The Strange \(German\) Case of Mr. Puigdemont's European Arrest Warrant](#), in *Verfassungsblog*, 4 novembre 2018).

Vale la pena di segnalare, infine, che il provvedimento tedesco del luglio 2018, appena ricordato, riconoscendo la possibilità di dare esecuzione al MAE in Germania per il reato di

malversazione e menzionando, altresì, i reati di ribellione e sedizione, per i quali Puigdemont è perseguito in Spagna, fu produttivo di effetti sia nell'Unione europea che al di fuori di essa.

Risulta, infatti, che negli ultimi quattro anni le autorità giudiziarie di Austria, Belgio, Germania e Lituania nonché, fuori dell'Unione, quella della Svizzera hanno informato il Tribunale Supremo, per il tramite dell'ufficio S.I.R.E.N.E. (*Supplementary Information Request at National Entry*), che mette in collegamento le autorità giudiziarie e di polizia dei Paesi dell'Area Schengen e al quale partecipa anche l'ufficio di polizia federale di Berna, che non avrebbero dato seguito all'arresto ed alla consegna dei fuoriusciti catalani. In particolare, nel febbraio 2000 (cioè il mese precedente la revoca dell'immunità da parte del Parlamento europeo), le autorità tedesche hanno comunicato che, a loro avviso, Puigdemont godeva delle immunità spettanti ai parlamentari europei e che, pure in disparte da ciò, in caso di sua localizzazione nel territorio tedesco, appariva poco probabile, a differenza di quanto accaduto nel 2018, una custodia cautelare in carcere ai fini di una eventuale consegna. Quanto alle autorità elvetiche, esse hanno rilevato che le condotte addebitate agli indipendentisti catalani, secondo il diritto svizzero, sembravano, a prima vista, riconducibili all'eccezione prevista dalla convenzione europea di estradizione, negoziata nell'ambito del Consiglio d'Europa e firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, il cui art. 3, par. 1 dispone che “*l'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction*” (cfr. [Alemania, Austria, Bélgica, Lituania i Suïssa van avisar l'Estat espanyol que no extradirien a Puigdemont](#), in *El puntavui*, 2 ottobre 2021).

Inoltre, in Canada, il ministero federale dell'Immigrazione, il 29 ottobre, 2019, senza neppure fornire spiegazioni sugli otto mesi trascorsi dall'istanza presentata da Puigdemont, trasse motivo dal provvedimento dello *Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht* per rigettare la domanda elettronica di autorizzazione di viaggio richiesta dall'esponente catalano, che era stato invitato dalla *Société Saint-Jean Baptiste*, organizzazione indipendentista di Montréal (Québec) e da Yves-François Blanchet, leader del partito indipendentista *Bloc Québécois*, a tenere incontri e conferenze sul diritto all'autodeterminazione dei popoli ed a visitare l'Assemblea Nazionale. Il provvedimento di diniego fu impugnato da Puigdemont avanti al Tribunale federale canadese che, recentemente, con sentenza del 22 settembre 2021, ha respinto il ricorso, ritenendo che l'ufficio federale avesse adottato una decisione giustificata, trasparente, intellegibile e non sproporzionata, giacché, nell'esaminare la richiesta e a seguito di plurime richieste di informazioni, aveva accertato la presenza di precedenti penali, mentre l'istante aveva espressamente negato di esserne stato oggetto. (v., [El Tribunal Federal de Canadá niega por segunda vez la entrada de Puigdemont en el país](#), in *El País*, 29 settembre 2021).

5. Le denunce degli indipendentisti catalani a livello internazionale

Il governo della *Generalitat*, Puigdemont e gli altri separatisti hanno anche cercato di internazionalizzare la questione dell'indipendenza della Catalogna investendo istanze internazionali ed europee, dinanzi alle quali hanno denunciato la violazione del diritto all'autodeterminazione nonché la lesione di vari diritti individuali.

Così, all'inizio del 2006, il governo della Catalogna denunciò “la persecuzione giudiziaria dei rappresentanti eletti” dinanzi ad una serie di organi onusiani, quali l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, o europei, quale il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Inoltre, il 1° febbraio 2018, tre indipendentisti catalani detenuti nelle carceri spagnole, hanno denunciato la loro situazione al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie, pure con sede a Ginevra. Infine, il 1° marzo 2018,

Puigdemont ha presentato una denuncia al Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, lamentando che la Spagna avesse violato i suoi diritti di eletto e le sue libertà di espressione e di associazione, garantitigli dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Patto sui diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e in vigore dal 23 marzo 1976.

Inoltre, prima e dopo la celebrazione del referendum catalano, alcuni relatori speciali, operanti nel quadro delle c.d. "procedure speciali" del Consiglio dei diritti umani, come Annalisa Ciampi o David Kaye, hanno invitato le autorità spagnole a favorire il dialogo politico, ad assicurare il rigoroso rispetto dei diritti umani e ad astenersi dal formulare accuse di ribellione nei confronti dei separatisti catalani, rispetto a comportamenti che non implicano violenza o incitamento alla violenza e che, se ricondotti a quella fattispecie di reato, sono chiaramente sproporzionate potendo comportare l'irrogazione di pene detentive fino a 30 anni.

È ben difficile che tali istanze e denunce possano prosperare, come del resto sono rimasti poco ascoltati molti appelli pervenuti a Madrid. Sicuramente è fuori luogo, d'altra parte, che la Catalogna invochi il diritto all'autodeterminazione esterna (sulla tematica v. A. TANCREDI, *La secessione nel diritto internazionale*, Padova, 2001), non essendo assoggettata ad un regime coloniale, razzista o straniero, criteri chiariti sia dalla Corte Suprema del Canada nel parere consultivo *Reference Secession of Québec* del 20 agosto 1998 sia dalla Corte internazionale di Giustizia nel parere consultivo *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo*, del 22 luglio 2010 (al riguardo v., L. HAYES, [The Demand for Unilateral Secession in Catalonia: While the Cause is Compelling, Secession Would Not Be Legal Under International Law](#), in *University of Baltimore Journal of International Law*, 2019, pp. 266-289; D. BRUNAT, *El analista que desarmó en el 'FT' la nueva táctica de Puigdemont en Bruselas*, in *El Confidencial*, 16 marzo 2019, intervista a T. Gazzini; R. KOLB, T. GAZZINI, [The Autonomous Community of Catalonia and International Law](#), in *Swiss Review of International and European Law*, 2021, pp. 3-23).

6. L'elezione al Parlamento europeo nel 2019 e il contenzioso elettorale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione

Fin qui la vicenda, pur avendo sullo sfondo l'applicazione negli Stati membri dell'Unione della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, ha riguardato, come detto, vicende giudiziarie interne agli Stati membri stessi e a due Stati terzi.

Occorre segnalare però che, dal 2019, l'*Affaire* ha preso decisamente una piega sovranazionale, avendo coinvolto la Corte di giustizia dell'Unione, nelle sue due articolazioni giudiziarie. A produrre questo effetto è stata l'elezione al Parlamento europeo, nella consultazione del 26 maggio 2019, di tre politici catalani indipendentisti: oltre a Puigdemont, Antoni Comín e Oliveres, pure riparato in Belgio e Oriol Junqueras, al tempo in stato di custodia cautelare in Spagna, quest'ultimo imputato davanti al Tribunale Supremo.

In relazione al conteggio dei voti, la Commissione elettorale centrale spagnola, il 13 giugno 2019, adottò la decisione di proclamazione degli eletti: nell'elenco figuravano Puigdemont, Comín e Junqueras.

Peraltro, il successivo 15 giugno, la giudice dell'istruzione presso il Tribunale Supremo, Carmen Lamela rifiutò di ritirare il MAE emesso nei confronti di Puigdemont e di Comín. Costoro non potendo recarsi a Madrid senza rischiare di essere arrestati ed essendo, pertanto, impediti dal prestare di persona il prescritto giuramento o la promessa di sottomettersi alla

Costituzione spagnola, di cui all'art. 224, par. 2, della legge organica n. 5 del 1985 sul regime elettorale generale, chiesero di potervi provvedere tramite dichiarazione scritta davanti ad un notaio o tramite propri rappresentanti, pure designati con atto notarile. Il 17 giugno, la Commissione elettorale centrale respinse le richieste e nella comunicazione trasmessa al Parlamento europeo, il 20 giugno 2019, privò di qualsiasi efficacia la proclamazione di Puigdemont e di Comín.

Su questa base il Parlamento europeo negò loro il diritto di sedere nell'istituzione e nei suoi organi fin dalla seduta costitutiva della IX legislatura e fintantoché le autorità spagnole non si fossero definitivamente pronunciate sulla questione. In proposito, vale la pena di ricordare che, il 27 giugno 2019, l'allora presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, alla luce dell'art. 12 dell'Atto relativo alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, in una lettera inviata a Puigdemont e a Comín, affermò che il Parlamento europeo è privo di discrezionalità al riguardo, dato che si limita a prendere atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, concludendo che i due politici catalani non avrebbero potuto essere assimilati a futuri membri del Parlamento (in proposito v. A. SARRI CAMARGO, *The curious case of Carles Puigdemont and the suppression of democracy*, in *euronews*, 14 giugno 2019; l'A. è stato il capo della campagna di Puigdemont per le elezioni europee del 2019).

Puigdemont e Comín proposero quindi ricorso di annullamento della decisione di revoca dell'immunità dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa T-388/19), chiedendo, altresì, con atto separato, la misura provvisoria consistente nella sospensiva di diverse decisioni del Parlamento europeo (causa T-388/19 R). Essi fecero valere che, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, (causa C-502/19, [ECLI:EU:C:2019:1115](#)), avevano acquisito lo *status* di deputato al Parlamento europeo a decorrere dal 13 giugno 2019, per effetto della proclamazione dei risultati.

Con l'ordinanza 1° luglio 2019, nella causa T-388-19 R ([ECLI:EU:T:2019:467](#)), pronunciandosi sulla richiesta di misure cautelari, il presidente del Tribunale – al tempo il lussemburghese Marc Jaeger – respinse l'istanza, senza procedere all'audizione delle parti. Il rigetto fu fondato sull'assenza di *fumus boni juris*, in quanto le questioni sollevate ricadevano nella competenza della legislazione spagnola e la proclamazione degli eletti costituiva un atto preparatorio alla notifica al Parlamento europeo dei risultati delle elezioni, la quale è logicamente subordinata alla prestazione del giuramento.

I ricorrenti però impugnarono l'ordinanza davanti alla Corte di giustizia. Va ricordato a questo punto che, nonostante l'art. 39 dello Statuto della Corte attribuisca al presidente la concessione di misure provvisorie, dal novembre 2012 ([decisione 2012/671/UE](#), in *GUUE*, 2012, L 300, p. 47), la detta competenza è stata attribuita al vicepresidente e, in caso di impedimento di costui, ai presidenti di sezione, secondo l'ordine stabilito dall'art. 7 del regolamento di procedura. Pertanto, in questo caso, le funzioni furono esercitate dalla vicepresidente della Corte, la spagnola Rosario Silva de Lapuerta, giudice dal 7 ottobre 2003 al 6 ottobre 2021, con una precedente prolungata carriera da avvocato dello Stato. L'ordinanza emessa il 20 dicembre 2019, nella causa C-646/19 P (R), *Puigdemont e Comín c. Parlamento europeo* ([ECLI:EU:C:2019:1149](#)) annullò l'ordinanza del presidente del Tribunale, demolendone l'intera costruzione giuridica e rinviò la causa al Tribunale.

Al cuore della questione esaminata era l'interpretazione della locuzione “risultati proclamati ufficialmente” dagli Stati membri, di cui all'art. 12 dell'Atto del 1976 sulle elezioni del Parlamento a suffragio universale diretto. In particolare, occorre accertare se essa riguardasse l'elenco dei candidati, tra cui Puigdemont, che, a seguito dello spoglio dei voti,

erano stati proclamati eletti dalla Commissione elettorale centrale e figuravano nell'elenco pubblicato sul *Boletín Oficial del Estado*, vale a dire, nella specie, la “proclamazione del 13 giugno 2019”; o se, invece, la detta locuzione facesse riferimento all'elenco degli eletti che l'ufficio elettorale spagnolo aveva trasmesso al Parlamento europeo ai fini della verifica dei poteri e, cioè, la “comunicazione del 19 giugno 2019”, nella quale alcuni candidati eletti, tra cui Puigdemont, erano stati espunti, non avendo soddisfatto esigenze imposte dalla legge nazionale, quale la prestazione del giuramento o della promessa davanti alla Commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla proclamazione. In proposito, il presidente del Tribunale aveva ritenuto (punti 39 a 43 dell'ordinanza) che la proclamazione del 13 giugno costituisse soltanto un atto intermedio del procedimento elettorale, insuscettibile di essere individuato come la proclamazione ufficiale degli eletti, che, invece, risultava dalla successiva comunicazione del 19 giugno.

La prospettazione appena richiamata è stata tuttavia ritenuta priva di pregio dalla vicepresidente della Corte. Le norme pertinenti (l'art. 14 TUE, l'art. 39 della Carta dei diritti fondamentali nonché l'art. 1 dell'Atto del 1976), infatti, consacrano il principio del suffragio universale diretto, libero e segreto, come principio che governa l'elezione dei membri del Parlamento europeo. Invero, la sua composizione deve riflettere in maniera fedele e completa la libera espressione delle scelte effettuate dai cittadini dell'Unione circa le persone da cui essi intendono essere rappresentati nel corso di una determinata legislatura (punto 59). Conseguentemente, non poteva escludersi che la proclamazione del 13 giugno potesse corrispondere al concetto cui si riferisce la locuzione “risultati proclamati ufficialmente”, di cui al richiamato art. 12 dell'Atto del 1976.

Quanto all'argomento invocato dai ricorrenti, secondo i quali la necessità della prestazione del giuramento, non prevista dall'art. 12 dell'Atto, costituiva una condizione supplementare per ottenere lo *status* di candidato eletto, la vicepresidente della Corte lo schivò abilmente. Infatti, fece valere: *a*) che si trattava di un elemento di fatto che sfuggiva al sindacato della Corte in sede di impugnazione, salvo che esso avesse prodotto uno snaturamento evidente del diritto; *b*) che, comunque, era stato avanzato come mezzo nuovo e che, per tale motivo, doveva essere dichiarato irricevibile (punto 71).

La giudice, riservando alla fase di merito l'esame più approfondito della questione al centro della causa, ritenne che l'ordinanza del presidente del Tribunale fosse fondata su un evidente errore di diritto, tale da giustificare l'annullamento. Quanto alla concessione delle misure provvisorie sollecitate, l'ordinanza rilevò che la decisione impugnata aveva erroneamente concluso circa l'inesistenza del *fumus boni juris*, senza esaminare il requisito relativo all'urgenza e senza effettuare il bilanciamento degli interessi in presenza, non avendo il presidente del Tribunale ritenuto di sentire preliminarmente il Parlamento europeo. Pertanto, l'ordinanza decise che la Corte, allo stato, non avesse tutti gli elementi per deliberare e, per l'effetto, rimise l'esame della causa al Tribunale (punti 81-83).

Resta fermo, comunque, dall'ordinanza appena richiamata che l'immunità parlamentare di Puigdemont decorre dal giorno in cui i risultati delle elezioni sono stati ufficialmente proclamati dalla Commissione centrale elettorale spagnola, vale a dire dal 13 giugno 2019, con effetto, beninteso, dal 2 luglio successivo, seduta costitutiva dell'attuale legislatura (sui menzionati casi *Oriol Junqueras e Puigdemont e Comín*, v. F. BATTAGLIA, [La disciplina sull'elettorato passivo nel diritto dell'Unione europea tra competenze nazionali e principio d'autonomia del Parlamento europeo](#), in *DPCE online*, 2020/4, spec. pp. 4467-4496, anche per l'indicazione, alle note 67 e 84, della pertinente letteratura, cui *adde* J.-P. JACQUÉ, *Le sort des élus indépendantistes catalans au Parlement européen*, in *RTDE*, 2020, pp. 660-661; P. PUSTORINO,

*L'immunità dei parlamentari europei fra diritto interno e diritto dell'Unione europea (Commento a: sent. Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, 19 dicembre 2019, causa C-502/19), in Giur. it., 2020, pp. 265-268; S. TOP, [The Waiver of Immunity of Catalan MEPs: Reintroducing Politics in EU Extradition Law](#), in *EJIL:Talk*, 11 marzo 2021).*

La richiesta di misure provvisorie, rimessa dalla Corte al Tribunale, è stata dichiarata priva di oggetto, per sopravvenuta carenza di interesse, con [ordinanza](#) del presidente, Marc van der Woude, del 19 marzo 2020, nella causa T-388/19 R-RENV, in quanto, nel frattempo, il Parlamento europeo - a seguito della sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, nella causa C-502/19, *Junqueras Vies* - con decisione del 13 gennaio 2020, retroattiva al 2 luglio precedente, aveva riconosciuto l'elezione di Puigdemont a deputato europeo.

8. La revoca dell'immunità parlamentare di Puigdemont e il relativo contenzioso

Il 13 gennaio 2020, il presidente del Tribunale Supremo spagnolo fece pervenire al Parlamento europeo la richiesta di revoca dell'immunità di Puigdemont, presentata dal presidente della Seconda Sezione del medesimo Tribunale, nella qualità di autorità competente a chiedere la revoca dell'immunità dei parlamentari europei.

Il Parlamento europeo, nella plenaria del 9 marzo 2020, con 400 voti favorevoli, 248 contrari e 45 astenuti, su conforme parere della commissione giuridica, decise di revocare l'immunità (v., a proposito del "disallineamento" della decisione rispetto a recenti pronunce della Corte di giustizia, P. PISICCHIO, [L'UE, Puigdemont e il sovranismo europeo](#), in *Affarinternazionali*, 26 marzo 2021; critico anche A. FULMINI, [Il "caso Puigdemont"](#). *La controversa decisione dell'immunità revocata ai catalani eurodeputati*, in *PiùEuropei*, n. 76, 1-15 aprile 2021, pp. 10-11, il quale considera "reati prettamente politici" quelli ascritti agli indipendentisti catalani, segnatamente quello di sedizione, in quanto frutto di un'attività espletata nell'ottica di un progetto politico). Nella decisione venne ricordato: *a)* che il procedimento penale nei confronti di Puigdemont era iniziato prima della sua elezione al Parlamento europeo; *b)* che, all'evidenza, non riguardava opinioni o voti da lui espressi nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare europeo; *c)* che non si poteva affermare che fosse stato avviato con l'intenzione di ostacolare la sua futura attività politica di deputato europeo; *d)* che, all'inizio del procedimento penale, lo *status* di europarlamentare fosse ancora ipotetico e futuro e non si ravvisasse alcun *fumus persecutionis*. Di conseguenza, il Parlamento revocò l'immunità di Puigdemont, come garantita dall'art. 9, primo comma, lettera *b)* del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ([P9_TA\(2021\)0059](#)).

In un primo momento, Puigdemont propose ricorso davanti alla sezione d'appello del Tribunale Supremo che, con [ordinanza](#) del 23 ottobre 2020, lo rigettò in quanto inammissibile. A questo punto, con ricorso introdotto il 19 maggio 2021, Puigdemont si rivolse al Tribunale dell'Unione, chiedendo l'annullamento della decisione di revoca dell'immunità (causa T-272/21) e sollecitando, al contempo, con ricorso separato del 26 maggio 2021, la sospensione della misura (causa T-272/21 R). La richiesta di sospensione era fondata sull'esistenza di un rischio reale ed imminente di arresto o detenzione, che gli avrebbe impedito di rappresentare i cittadini dell'Unione per la restante durata del mandato. Più precisamente, Puigdemont fece valere che ogni Stato membro ed il Regno Unito avrebbero potuto eseguire mandati d'arresto emessi nei suoi confronti, arrestarlo o limitarne la libertà di circolazione o, anche, consegnarlo alle autorità spagnole, provocandogli un pregiudizio grave e irreparabile, oltre, nell'immediato, l'impossibilità di partecipare alla sessione del Parlamento europeo convocata a Strasburgo il 7 giugno 2021.

Con ordinanza del 2 giugno 2021, il vicepresidente del Tribunale, il cipriota Savvas Papasavvas, anche in considerazione del fatto che il Parlamento europeo non aveva presentato osservazioni sulla richiesta di provvedimenti urgenti, decise di sospendere l'esecuzione della decisione del Parlamento, fino all'adozione della propria decisione definitiva, in tal modo ristabilendo lo *status quo ante* dell'immunità parlamentare (Trib. UE., [comunicato stampa, n. 91/121](#)).

Rispetto alla ricevibilità dei provvedimenti urgenti sollecitati, il Parlamento europeo aveva sollevato “seri dubbi” quanto all'ammissibilità del ricorso principale, senza peraltro denunciarne l'inammissibilità manifesta e, anzi, lasciando “alla discrezionalità” del giudice dell'urgenza la valutazione circa l'esistenza di vizi di forma. In tali circostanze, il vicepresidente del Tribunale, ritenne di non far luogo al detto esame in sede cautelare (punto 32).

Pronunciandosi quindi nel merito, con [ordinanza del 30 luglio 2021](#), il vicepresidente del Tribunale revocò la propria precedente decisione e respinse la richiesta di misure cautelari. Risulta dall'ordinanza che il Parlamento europeo avesse unicamente revocato l'immunità di cui gode Puigdemont sul territorio degli Stati membri diversi da quello di cittadinanza e che comporta l'esenzione da ogni misura di detenzione o da ogni azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 9, primo comma, lett. *b*) del menzionato protocollo n. 7. Diversamente, come ammesso dallo stesso Parlamento, l'immunità che copre il deputato allorché si rende o ritorna da un luogo di riunione dell'Assemblea, prevista dall'art. 9, secondo comma della medesima fonte, restava intatta e non esisteva quindi alcun rischio di arresto, segnatamente in Francia, in occasione della partecipazione a Strasburgo ad una sessione del Parlamento (punto 43). Inoltre, nella richiesta di provvedimenti urgenti era assente qualsiasi dimostrazione del rischio di un arresto imminente né era stata fornita alcuna prova della prevedibilità di un arresto o di una limitazione della libertà di circolazione, come pure della consegna alle autorità spagnole e/o di una futura detenzione, in particolare da parte del Belgio (punti 46-47).

Come risulta dall'ordinanza, Puigdemont riferì che l'autorità giudiziaria belga, il 14 gennaio 2020, avesse rinviato *sine die* la richiesta di consegna che lo riguardava, in attesa della decisione del Parlamento europeo circa la revoca dell'immunità (punto 49). Vi si menziona anche il rifiuto di esecuzione, da parte del giudice belga, in data 7 gennaio 2021, di un MAE riguardante l'indipendentista Lluís Puig i Gordi, pure imputato nel procedimento penale concernente Puigdemont, nonostante non godesse di immunità parlamentare. Ad avviso delle autorità belghe, infatti, l'esecuzione del mandato avrebbe messo a rischio i diritti fondamentali dell'interessato, tutelati dal diritto belga (punto 50).

Questo rifiuto indusse il Tribunale Supremo spagnolo, il 9 marzo 2021, a porre una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, finalizzate, nella sostanza, a far chiarire se la decisione quadro 2002/584/GAI consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare la consegna della persona ricercata mediante un MAE, sulla base di motivi di rifiuto previsti dal proprio diritto nazionale, ma non menzionati in quanto tali dalla decisione quadro; tra i detti motivi, figuravano sia l'incompetenza dell'autorità giudiziaria emittente sia il grave rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato emittente (causa [Puig Gordi e.al.](#), C-158/21).

Non è questa la sede per approfondire le questioni poste dal Tribunale Supremo alla Corte di giustizia ed oggetto del rinvio pregiudiziale. Due criticità, tuttavia, non possono essere sottaciute. La prima attiene alla ricevibilità del quesito pregiudiziale, dato che il giudice *a quo* ha interrogato la Corte su profili che riguardano sia i diritti nazionali di Stati membri diversi dalla Spagna sia le decisioni giurisdizionali assunte nei detti Stati, ponendosi, dunque,

al limite estremo, se non addirittura oltre, l'ortodossia pregiudiziale. La seconda concerne l'impatto politico e mediatico che avrà il giudizio a Lussemburgo: esso fornirà, infatti, al movimento indipendentista spagnolo, e non solo, una vetrina di prim'ordine ed una cassa di risonanza europea per le rivendicazioni catalane (i detti rilievi erano stati prefigurati, con grande lucidità, ben prima che il Tribunale Supremo introducesse la causa pregiudiziale da D. SARMIENTO, *Una prejudicial factible pero peligrosa*, in *Agenda Pública*, 10 aprile 2018).

Tornando al Tribunale Supremo, va detto che, nelle more della pronuncia della Corte, come affermato dall'agente del governo di Madrid, intervenuto a Lussemburgo, nella causa T-272/21 R, a sostegno del Parlamento europeo, nel procedimento per la richiesta di provvedimenti urgenti, la Cassazione spagnola aveva sospeso il procedimento, come pure l'esecuzione dei MAE, compreso quello concernente Puigdemont. Tuttavia, non era stata contestualmente soppressa la segnalazione ai fini dell'arresto nel sistema informativo Schengen II (punto 55). Infine, sempre ad avviso dell'agente del governo di Madrid, “nessuna giurisdizione dell'Unione avrebbe potuto eseguire il mandato d'arresto europeo fino alla pronuncia nella causa T-272/21” (punto 54), rilievo peraltro smentito dall'arresto algherese di Puigdemont.

Sulla base della cennata ricostruzione, il vicepresidente del Tribunale concluse che Puigdemont non aveva dimostrato la sussistenza del requisito dell'urgenza, dal momento che il pregiudizio grave e irreparabile invocato non era stato stabilito con sufficiente probabilità (punto 58). L'ordinanza, in ogni caso, precisò che, nonostante il rigetto della richiesta di misure urgenti, Puigdemont avrebbe potuto introdurre una nuova domanda, ai sensi dell'art. 160 reg. proc. Tribunale, qualora, successivamente, il pregiudizio fosse divenuto sufficientemente probabile, segnatamente nel caso di arresto da parte di un'autorità di uno Stato membro o nel caso di consegna alle autorità spagnole (punto 60). Quest'ultimo punto del ragionamento del vicepresidente del Tribunale è stato criticato. Si è rilevato, infatti, che “subordinare la sospensione della revoca dell'immunità parlamentare alla circostanza che si palesi un pericolo rappresentato da una limitazione della libertà personale appare poco ragionevole, se si considera che in questo modo la prerogativa tornerebbe efficace solo dopo che la lesione si è prodotta” (A. DI CHIARA, M. CECILI, *Puigdemont, tra mandato europeo e immunità parlamentare*, cit.). Il rilievo è certamente condivisibile ed ha trovato assoluta evidenza, nell'arresto algherese di Puigdemont e nella notte trascorsa nel carcere di Bancali.

9. L'arresto all'aeroporto di Alghero e la decisione di sospendere la consegna di Puigdemont

Arriviamo, infine, all'episodio più recente. Va osservato, anzitutto, che, da tempo, giornali, siti *online* e reti televisive avevano annunciato la presenza di Puigdemont alla manifestazione di Alghero. La notizia era sicuramente di pubblico dominio, dopo che Victòria Alsina i Burgués, ministro dell'Azione esterna e dei dati aperti della Catalogna, ne aveva fatto menzione durante un incontro a Roma, di pochi giorni precedente l'arresto. Non sembra verosimile, pertanto, che si sia trattato di una operazione congiunta di polizia, come invece pare sia accaduto nel caso dell'arresto in Germania del marzo 2018. Neppure è provato che sia stata coinvolta la nostra *intelligence*. Un piccolo indizio al riguardo si potrebbe forse ricavare dalla dichiarazione alla stampa resa dal prefetto Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Richiesto, infatti, di commentare l'arresto algherese, in relazione alla recente indisturbata presenza di Puigdemont a Parigi, Gabrielli – probabilmente immedesimato nella precedente funzione di Capo della Polizia e Direttore generale della

Pubblica Sicurezza – testualmente ha affermato: “C’è un mandato di arresto europeo. Siamo nella Comunità [sic] europea. E lo dobbiamo eseguire. I francesi fanno i francesi e noi gli italiani [...] c’è stato questo controllo in frontiera, è stato messo nella disponibilità dell’autorità giudiziaria. Viviamo in uno Stato di diritto. È ovvio che sono delle situazioni che magari, tutto sommato, preferiremmo non trattare mai, però nemmeno possiamo sottrarci perché nel nostro Paese vige ancora lo Stato di diritto” (AGI, [La grana dell’arresto di Puigdemont è scoppiata ad Alghero ed echeggia in mezza Europa](#), 24 settembre 2021).

Troppo poco, probabilmente, per ritenere coinvolti i nostri Servizi. Ma troppo, sicuramente, per l’attuale ruolo nella compagine governativa. Invero, la procedura di esecuzione del MAE e quella di consegna sono interamente rimesse all’autorità giudiziaria, come correttamente ribadito dal ministero della Giustizia nel [comunicato stampa](#) diffuso il 24 settembre 2021. Questa, si sa, è la peculiare differenza con il regime dell’extradizione che, pur prevedendo il coinvolgimento dell’autorità giudiziaria, attribuisce ad organi politici (per l’Italia il ministro della Giustizia) la competenza ad adottare le decisioni fondamentali in merito all’esecuzione della richiesta di estradizione (sulle affinità e le differenze tra MAE ed estradizione, in relazione alla vicenda in esame, v. A. MANGAS MARTÍN, [Euroorden versus extradición: discordancias en el \(des\)concerto europeo](#), Real Instituto Elcano, ARI 50/2018, 17 aprile 2018, pp. 2-5).

L’arresto operato dalla polizia di frontiera aerea può ben essere dipeso dalla circostanza riferita prima, e cioè che, in disparte del fatto se fosse intervenuta o meno la sospensione del MAE, su cui si tornerà, la segnalazione di Puigdemont come persona ricercata fosse rimasta nel sistema informativo Schengen (SIS), perché ritenuta sempre efficace dal Tribunale Supremo emittente. Peraltro, in proposito, vale la pena di osservare, per un verso, che dall’ordinanza del vicepresidente del Tribunale UE non si evince alcun obbligo positivo di aggiornamento dei dati a carico del giudice e/o del pubblico ministero spagnolo, volto a dar conto della sospensione del MAE (in senso diverso v. A. DI CHIARA, M. CECILI, [Puigdemont, tra mandato europeo e immunità parlamentare](#), in [laCostituzione.info](#), 26 settembre 2021) e, per altro verso, che le dichiarazioni dell’agente del governo spagnolo davanti al Tribunale, per il principio della separazione dei poteri, sono insuscettibili di impegnare il Tribunale Supremo, *dominus* del MAE.

Immediatamente la questione è stata seguita dalle autorità diplomatico-consolari spagnole presso la Repubblica: l’ambasciata a Roma e il console onorario per le province di Sassari e Nuoro, che ha sede ad Alghero.

Dopo l’arresto del 23 settembre 2021 all’aeroporto di Alghero-Fertilia, che va configurato come classica misura pre-cautelare, Puigdemont è stato tradotto a Bancali, nella casa circondariale di Sassari; ne è uscito il pomeriggio del giorno successivo, in forza del provvedimento di remissione in libertà adottato dal magistrato delegato dal presidente della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, Plinia Azzena, in esito all’udienza di convalida dell’arresto, tenuta in videoconferenza con il carcere. Nel mentre, una pacifica manifestazione di protesta aveva luogo a Barcellona, di fronte alla sede del Consolato generale d’Italia, che, straordinariamente, è stato chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza, nonostante la protezione dei blindati dei *Mossos de Esquadra*, la polizia della *Generalitat* ([L’assedio dei separatisti catalani al consolato italiano per l’arresto di Puigdemont](#)).

Nell’udienza per la convalida dell’arresto, il procuratore generale Maria Gabriella Pintus ha chiesto che non si desse luogo all’applicazione di misure cautelari nei confronti di Puigdemont, in quanto incompatibili e pregiudizievoli all’esercizio delle funzioni di parlamentare europeo. La richiesta, sul punto specifico, richiamava la menzionata ordinanza

del vicepresidente del Tribunale dell'Unione del 30 luglio 2021. Nell'ordinanza, come sopra ricordato, figura la distinzione fra i diversi ambiti delle immunità di cui beneficiano i parlamentari europei. Per un verso, quelle di cui all'art. 9, primo comma, del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione, che sono quelle riconosciute, alla lett. *a*), sul territorio nazionale ai membri del Parlamento del loro paese e quelle stabilite alla lett. *b*), che riguardano l'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario sul territorio di ogni altro Stato membro, nella specie revocate dal Parlamento europeo. Per altro verso, quelle del secondo comma della cennata disposizione, che sono quelle, c.d. *in itinere*, che coprono i parlamentari europei anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo e ne ritornano. Inoltre, sempre in quell'ordinanza, si dà atto del rifiuto delle autorità belghe di eseguire il MAE concernente Lluís Puig i Gordi, che non beneficia di immunità parlamentare europea, e si fa altresì menzione della pendenza dinanzi alla Corte di giustizia della causa pregiudiziale (C-158/21), proposta dal Tribunale Supremo, al fine di accertare, tra l'altro, se la decisione quadro 2002/584/GAI autorizzi l'autorità giudiziaria dell'esecuzione a rifiutare la consegna del ricercato mediante un MAE sulla base di motivi di rifiuto previsti dal proprio diritto nazionale. Per la Procura generale, la proposizione del rinvio pregiudiziale ha sospeso il giudizio *a quo* e con esso i MAE emessi dal Tribunale Supremo, compreso quello concernente Puigdemont.

Sciogliendo la riserva, il magistrato delegato ha ritenuto, anzitutto, allo stato degli atti, che l'arresto all'aeroporto di Alghero-Fertilia "è avvenuto nei termini e alle condizioni di legge" e che, pertanto, dev'essere convalidato. Ciò nondimeno, dato atto che Puigdemont non ha prestato il consenso alla consegna, lo ha rimesso in libertà, senza l'applicazione di misure cautelari, non richieste dalla Procura generale, perché le stesse comprometterebbero, tra l'altro, in modo grave il diritto dell'arrestato di viaggiare liberamente per partecipare alle riunioni del Parlamento europeo, garantito dalla immunità, ancora intatta, prevista dall'art. 9, secondo comma, del menzionato protocollo n° 7. Il provvedimento, infine, fissa per il giorno 4 ottobre l'udienza per la decisione della consegna, disponendo che per tale data Puigdemont compaia davanti alla Corte d'Appello.

Non essendo stato gravato da alcuna misura cautelare, neppure quella di restare nell'isola in attesa della decisione sulla richiesta di consegna, Puigdemont, il 27 settembre, è partito da Fertilia per Charleroi (Belgio), al fine di partecipare, a Bruxelles, alla riunione della Commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento europeo, della quale è componente.

Nel frattempo, tra l'udienza di convalida e quella per la consegna l'*Affaire Puigdemont* si è arricchito di un ulteriore futuro capitolo giudiziario. Infatti, il 1° ottobre scorso, il politico catalano ha introdotto, davanti al Tribunale dell'Unione, una nuova richiesta di provvedimenti provvisori nell'ambito della causa pendente T-272/21. Questa ulteriore domanda (T-272/21 R II) è finalizzata al ripristino dell'immunità che gli compete quale deputato europeo eletto nel 2019, che il Parlamento europeo ha revocato con decisione del 9 marzo 2020. Nonostante che Puigdemont abbia contestato questa decisione, la revoca dell'immunità è tutt'ora valida, in quanto il vicepresidente del Tribunale, nell'ordinanza del 30 giugno 2021, non ha concesso la sospensiva, riconoscendo, tuttavia, che restava aperta la possibilità di introdurre una nuova domanda, qualora, successivamente alla sua decisione, il pregiudizio fosse divenuto sufficientemente probabile, segnatamente nel caso di arresto da parte di un'autorità di uno Stato membro (come puntualmente avvenuto all'aeroporto di Alghero) o nel caso di consegna all'autorità giudiziaria spagnola.

Il 3 ottobre Puigdemont è tornato ad Alghero, con un volo partito da Charleroi (Belgio). Alla vigilia, il suo legale italiano, Agostinangelo Marras (al quale devo la conoscenza delle decisioni sassaresi), in una intervista rilasciata al programma *Preguntes Freqüents*, della rete televisiva pubblica catalana TV3, ha affermato che Puigdemont “resterà certamente in libertà”, dato che “una eventuale decisione afflittiva comunque è impugnabile in Cassazione e, solo per il fatto del ricorso, resterebbe sospesa fino alla definizione del giudizio” (v., in proposito, [Agostinangelo Marras: “El president Puigdemont podrà tornar a Brusselles”](#)).

L’udienza per la decisione sulla consegna ha avuto luogo il 4 ottobre 2021 dinanzi alla sezione penale della Corte d’appello di Sassari, mentre fuori del Palazzo di Giustizia si erano radunate pacificamente rappresentanze dell’indipendentismo sardo, da Irs a Caminera Noa a Liberu, a Sardigna Natzione, a Sa Domo ‘e Tottu a Òmnium Cultural de l’Alguer, oltre a esponenti di Corsica Libera e di Kanak della Nuova Caledonia. Il collegio, presieduto da Salvatore Marinaro, era composto dalle giudici Maria Teresa Lupinu e Plinia Azzena (cons. est.), mentre fuori del Palazzo di Giustizia gli indipendentisti sardi e catalani manifestavano a sostegno di Puigdemont. Vale la pena anche di ricordare che *Vox*, il partito politico spagnolo di destra, tramite un legale italiano, all’inizio di ottobre ha depositato una memoria presso la cancelleria della Corte d’Appello, con la quale ha chiesto di essere ammesso nel giudizio. La richiesta, tuttavia, è stata respinta e la memoria restituita, in quanto, nel nostro ordinamento, la funzione dell’accusa nel processo penale è riservata all’ufficio del pubblico ministero e non esiste un istituto del tipo dell’*acusación popular*, prevista in Spagna dall’art. 125 della Costituzione e disciplinata dall’art. 101 del c.p.p., disposizioni che, come noto, hanno consentito a *Vox* di partecipare al c.d. *procés*.

All’esito dell’udienza del 4 ottobre, il collegio, con ordinanza in pari data, sciogliendo la riserva e su conforme richiesta della Procura generale, ha deciso di sospendere il procedimento fino a che saranno definite due cause pendenti a Lussemburgo dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione. Si tratta, in primo luogo, della domanda di provvedimenti urgenti proposta da Puigdemont, il 1° ottobre scorso dinanzi al Tribunale dell’Unione (causa T-272/21 RII) e volta a recuperare l’immunità di cui gode in quanto parlamentare europeo, essendosi verificata, dopo l’arresto ad Alghero, la condizione prefigurata dall’ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 30 luglio scorso nella causa T-272 R; il puntuale riferimento all’irrevocabilità comprende nel periodo di sospensione, anche l’eventuale fase di impugnazione davanti alla Corte di giustizia. In secondo luogo, si tratta della pronuncia della Corte di giustizia sulla domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo nella causa *Puig Gordi e.al.*, [C-158/21](#), di cui si è detto sopra. Quanto alla durata della sospensione, si può immaginare che la definizione dei due procedimenti a Lussemburgo si avrà non prima della tarda primavera del 2022. Nel frattempo, il politico catalano, che già dalla serata dell’udienza in Corte d’Appello ha potuto partecipare da remoto alla plenaria del Parlamento europeo convocata a Strasburgo dal 4 al 7 ottobre, è potuto liberamente rientrare in Belgio.

La decisione di “comprare tempo” e quindi di sospendere il procedimento merita piena approvazione. Essa saggiamente rinvia le spinose valutazioni che la Corte d’Appello sarebbe stata chiamata ad effettuare. Esse avrebbero dovuto riguardare, in primo luogo, lo scrutinio del MAE del 14 ottobre 2019 e della correlata richiesta di consegna immediata pervenuta dal Tribunale Supremo. Questo esame avrebbe dovuto prendere in considerazione, anzitutto, la menzionata giurisprudenza della Corte di giustizia in merito allo *status* di Puigdemont ed alla portata delle immunità che gli competono (in particolare, l’ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 30 luglio 2021).

Qualora, all'esito di questa indagine, la Corte d'Appello avesse nutrito i medesimi dubbi del tribunale di Bruxelles sulla condotta da tenere in pendenza del rinvio pregiudiziale di fronte alla Corte di giustizia (causa *Puig Gordi e.a.*, C-158/21) nonché della domanda di provvedimenti urgenti introdotta da Puigdemont il 1° ottobre scorso davanti al Tribunale e volta a riottenere l'immunità parlamentare, la soluzione che si sarebbe imposta sarebbe stata proprio la sospensione del procedimento di consegna fino alla pronuncia, nell'ordine, del Tribunale e della Corte di giustizia. Bene, dunque, anticiparla in questa fase.

La corretta decisione di sospendere il procedimento ha evitato alla Corte d'Appello, in primo luogo, di doversi pronunciare sulla validità e sull'efficacia del MAE. Come si è detto in precedenza, la questione centrale da esaminare concerne la portata e la correttezza del punto 53 dell'ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 30 luglio scorso, nella causa T-272/21 R, in cui si legge che “*Since the request for a preliminary ruling concerns the execution of the European arrest warrants issued in the criminal proceedings at issue, it may be considered that the suspension of those proceedings calls for the suspension of the execution of those warrants*”. Vero è che il passaggio riportato riecheggia la posizione difesa dal governo di Madrid in quella causa. Esso, tuttavia, stride decisamente con la tesi propugnata dal giudice istruttore del Tribunale Supremo nella nota fatta pervenire alla Corte d'Appello per il tramite di Eurojust, che conclude per la piena efficacia del MAE (v. A. MARTIALAY, [Llarena desautoriza a la Abogacía del Estado y pide al juez de Cerdeña la entrega inmediata de Puigdemont](#), in *El Mundo*, 30 settembre 2021).

Quest'ultima tesi pare tuttavia fondata su argomenti assai più convincenti. Per un verso, infatti, solo il Tribunale Supremo, autorità emittente del MAE può sospenderlo o, anche, revocarlo, come fece per i primi due MAE. Invero - anche a prescindere dall'argomento che fa leva sul fatto che l'agente del governo di Madrid intervenuta a Lussemburgo, Sonsoles Centeno Huerta, appartiene all'Avvocatura dello Stato spagnola, che dipende dal ministero della Giustizia, e non potrebbe in alcun modo impegnare l'autorità giurisdizionale spagnola - occorre rilevare che la sospensione del giudizio davanti al Tribunale Supremo non può aver inciso sull'efficacia del MAE per almeno due fondate ragioni. Perché il MAE è stato emesso precedentemente all'instaurazione del giudizio nel cui ambito è stata posta la questione pregiudiziale e perché il MAE ha una indiscutibile natura cautelare. Ciò, senza ombra di dubbio, radica nel solo giudice emittente la relativa competenza in ordine alle sue vicende. In questo senso è molto chiaro il par. 25 della raccomandazione della Corte di giustizia dell'8 novembre 2019, all'attenzione dei giudici nazionali, relativa alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale ([GUUE 2019, C 380](#), p. 1), la cui lettura, da parte del vicepresidente del Tribunale, è quantomeno lacunosa. Ne risulta che, non potendo considerare il MAE sospeso come conseguenza “automatica” della proposizione del rinvio pregiudiziale, esso resta valido ed efficace. L'interpretazione proposta, tra l'altro, è l'unica che rende legittimo l'arresto di Puigdemont a Fertilia, come risulta dall'art. 11, par. 1 della l. 69 del 2005 e come pure correttamente affermato dalla giudice delegata dal presidente della Corte d'Appello di Sassari, nell'ordinanza monocratica del 25 settembre scorso (tra l'altro, la tesi da noi preferita circa l'attuale vigenza dei MAE trova pure conferma nell'ordinanza emessa, all'unanimità, il 5 ottobre 2021, dal Tribunale costituzionale spagnolo, v. [comunicato stampa n. 88/2021](#)).

In secondo luogo, la Corte d'Appello di Sassari, dichiarando la sospensione del procedimento ha rinviato la verifica della corrispondenza dei reati ascritti a Puigdemont con quelli previsti nell'ordinamento italiano. Invero, l'art. 7, comma 1, l. n. 69 del 2005 e ss. mm., stabilisce che “L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione

giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato”. Quanto alla sedizione, categoria di reato non prevista nella lista positiva elencata all’art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI, il collegio sassarese è orientato a ricomprenderla nella fattispecie di attentato contro la integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato, di cui all’art. 241 c.p.: prospettazione avanzata dalla Procura generale ma contestata dalla difesa di Puigdemont, il cui esame è dunque rinviato all’esito della pronuncia sulla richiesta di consegna. In quella sede, tuttavia, per la sedizione, potrebbero essere anche valutate altre categorie di reato, come l’attentato contro la Costituzione dello Stato, di cui all’art. 283 c.p., l’associazione sovversiva, di cui all’art. 270 c.p. e l’eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 270 bis c.p.; va rammentato, peraltro, che tutte le cennate fattispecie di reato postulano la presenza di atti di violenza, che non sussistono nella vicenda di Puigdemont.

Viceversa, la malversazione non pone particolari problemi, in quanto il menzionato art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, comprende la categoria della corruzione, cui, nel nostro ordinamento, nel caso di specie, corrisponde il peculato, di cui all’art. 314 c.p.

Va rilevato pure che il giudice sassarese, rinviando la sua decisione, ha evitato l’esame dei delitti dei quali è accusato Puigdemont anche sotto il profilo della loro eventuale natura politica. Infatti, inerpinarsi sul terreno di una classificazione dei reati ascritti alla luce del nostro ordinamento, significherebbe dover sceverare una questione altamente sensibile più per le implicazioni politiche che per quelle giuridiche: la consegna all’autorità giurisdizionale spagnola incontrerebbe, infatti, il limite costituzionale dell’art. 26, secondo comma (e dell’art. 698, par. 1, c.p.p.) che, sebbene dettato per l’extradizione, può ben essere applicato al MAE sulla base di una interpretazione fondata sull’analogia (Cass. pen., sez. VI, 11 giugno 2008, n. 23727); sulla questione del reato politico, peraltro, è stata pure avanzata una opinione diversa (v. A. DI CHIARA, M. CECILI, *Puigdemont, tra mandato europeo e immunità parlamentare*, cit.).

Meno ardua risulterebbe, invece, la valutazione della conformità del sistema giudiziario penale spagnolo ai principi del giusto processo. In proposito, infatti, ritengo che, dandosi per acquisito il rispetto della *rule of law*, non essendo aperta alcuna procedura ex art. 7 TUE nei confronti della Spagna, non si ponga alcun problema di garanzie processuali, qualunque sia la nozione di reato accolta. Non troverebbe quindi, applicazione l’art. 2, lett. a) della l. 69 del 2005, in base al quale l’Italia rifiuta la consegna in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui all’art. 2 TUE, qualora essa fosse stata constatata dal Consiglio dell’Unione europea.

10. Considerazioni conclusive

Le vicende sopra ricordate si prestano ad alcune considerazioni conclusive. In primo luogo, si deve constatare che Puigdemont ha saputo ben utilizzare, soprattutto sul piano mediatico, le difficoltà incontrate in vari Stati membri dell’Unione nella fase di esecuzione dei MAE emessi in successione dal Tribunale Supremo. Invero, lo scrutinio di cui essi sono stati oggetto sotto il profilo dei motivi facoltativi per rifiutare il MAE è andato ovunque ben al di là di quell’esame semplificato, prefigurato dal 5° considerando della decisione quadro 2002/584/GAI, rassomigliando molto, salvo l’intervento governativo, alla complessità e ai conseguenti ritardi della procedura di estradizione. Il che evidenzia, impietosamente, a oltre 15 anni dall’attuazione del MAE, quanto poco si sia consolidato quell’elevato “livello di fiducia tra gli Stati membri”, cui fa riferimento il 10^{mo} considerando della decisione quadro 2002/584/GAI, a detrimento del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali, proclamato nell’art. 67, par. 3 e nell’art. 82, par. 1 TFUE nonché

dell'intento di facilitare cooperazione giudiziaria in materia penale, obiettivo riconosciuto dall'art. 82, par. 1, lett. f) TFUE.

In secondo luogo, alla luce del contenzioso plurinazionale e sovranazionale esaminato, ci si può chiedere quali siano le reali prospettive dell'*Affaire Puigdemont*, del quale abbiamo ripercorso i passaggi principali. Al riguardo, si deve prendere atto del fatto che, nell'ultimo lustro, le autorità giurisdizionali degli Stati membri hanno dimostrato di non essere disposte a dare esecuzione ai MAE emessi nei confronti di Puigdemont e dei separatisti catalani e, tanto meno, a procedere alla loro consegna al Tribunale Supremo. Ne è ulteriore prova il fatto che, nonostante le richieste avanzate dal giudice del Tribunale Supremo Pablo Llarena nell'imminenza dell'udienza per la consegna davanti alla Corte d'Appello, la polizia giudiziaria italiana non ha arrestato i parlamentari europei Clara Ponsatí e Antonio Comín, arrivati in Sardegna per il festival dell'AdiFolk o per sostenere Puigdemont e di questa condotta le autorità italiane hanno dato pure notizia attraverso il sistema S.I.R.E.N.E.

Il tempo "comprato" dai giudici sassaresi consente, credo, di trasferire la vicenda dal campo giudiziario a quello politico. Su questo terreno è ormai indispensabile compiere un ulteriore passo, utile a favorire la convivenza e stemperare le tensioni, sempre pronte a riaccendersi, come ha dimostrato la questione in esame. Occorrerebbe quindi promuovere un ulteriore momento di concordia, in chiara continuità rispetto alla concessione da parte del governo spagnolo dell'indulto parziale agli altri indipendentisti catalani. Certo, l'episodio dell'arresto ad Alghero e la notte trascorsa in carcere dal politico catalano hanno reso più complicata la soluzione preconizzata. Bisogna riconoscere, inoltre, che le posizioni espresse da Puigdemont, anche nelle dichiarazioni rese all'uscita dal carcere di Bancali, sono alquanto diverse da quelle del suo *ex* vicepresidente e *leader* di *Esquerra Republicana*, Oriol Junqueras, il quale, ormai, ha fatto autocritica sulla possibilità di percorrere il cammino verso l'indipendenza della Catalogna, seguendo la via "unilaterale".

La vicenda sassarese, tuttavia, con la ricaduta mediatica che ha comportato, potrebbe far comprendere al presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez Pérez-Castejón - che con l'indulto si è già indirizzato verso la riconciliazione nazionale - che un ulteriore gesto di distensione potrebbe privare Puigdemont del ruolo simbolico di "perseguitato politico". Un tale passo, beninteso, richiederebbe un accordo più ampio, che potrebbe pure prevedere, a termine, un referendum concordato in Catalogna, nel quadro di una non più rinviabile pacificazione della Nazione spagnola.

Su questa strada, irta di ostacoli, per la verità si sono incamminati da tempo sia Sánchez sia il presidente della *Generalitat* Pere Aragonès i Garcia nella non facile trattativa, denominata *mesa de diàlogo*, in cui, tra i temi affrontati, c'è pure, sebbene molto nello sfondo, un ragionamento su di un'amnistia per tutti i protagonisti del tentativo di secessione dell'ottobre 2017.

Nel frattempo, in attesa che le cause pendenti avanti al Tribunale e alla Corte di giustizia prosperino, dall'Europa dell'Unione giunge sulla questione un segnale debole, almeno a giudicare dalle prime dichiarazioni. Così, dopo l'arresto di Puigdemont, un portavoce della Commissione, sollecitato da una domanda di un giornalista, ha ammesso che l'Esecutivo aveva "appreso dai *media* la notizia dell'arresto di Carles Puigdemont in Sardegna.", limitandosi ad affermare che si è in presenza di "una questione che riguarda le autorità giudiziarie e noi rispettiamo la loro indipendenza". Invero, l'Unione europea, almeno in modo diretto, "non può in alcun modo interferire sulla questione catalana. Si tratta, infatti, di vicenda assolutamente interna allo Stato spagnolo e qualsiasi contrario comportamento europeo porrebbe l'Unione in una posizione di grave violazione" dell'art. 4, par. 2 TUE, a

cui stregua l'Unione rispetta e tutela l'identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali (così B. CARAVITA, *La Catalogna di fronte all'Europa*, in *federalismi.it*, 2017, n. 9, p. 4). Più incisiva, invece, appare la posizione espressa dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, la quale, nella risoluzione adottata il 21 giugno scorso - che si pone in continuità con la risoluzione 1950 (2013), del 28 giugno 2013, sulla separazione della responsabilità politica dalla responsabilità penale - ha invitato il governo di Madrid a rinunciare “*aux procédures d'extradition visant les six responsables politiques catalans vivant à l'étranger*” e “*à entamer un dialogue ouvert et constructif avec l'ensemble des forces politiques de Catalogne, y compris celles qui s'opposent à l'indépendance, afin de renforcer la qualité de la démocratie espagnole, et de trouver un compromis qui permette à l'Espagne [...] de régler les différends politiques (...) sans recours au droit pénal, mais dans le plein respect de l'ordre constitutionnel*”.

Posizioni non collimanti espresse da organizzazioni diverse - si dirà - e, tuttavia, la questione sottesa è la medesima, per cui occorre immaginare, con larghezza di vedute, un dialogo non ideologizzato, che porti, con un compromesso alto, alla chiusura di una disputa ormai annosa, che, qualora non risolta, sicuramente pregiudicherà la Spagna e, pure, sarà destinata ad alimentare i tanti focolai separatisti presenti in Europa.

CARLO CURTI GIALDINO